

**AVV. GIULIANO GIANNINI**  
**AVV. GIOVANNI MORELLI**  
*Via Sagrado, n. 6 – 73100 Lecce*  
*Tel. e Fax 0832/346679*  
*avvocatogiulianogiannini@pec.it*  
*morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it*

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Con Ordinanza Collegiale **n. 5392/21** il **TAR LAZIO ROMA (SEZ. III BIS)** ha disposto l'integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami del ricorso **N.R.G. 8563/21**, mediante pubblicazione sul Sito Web istituzionale del Ministero dell'Istruzione.

Trattasi del ricorso proposto innanzi al TAR LAZIO ROMA SEZ III BIS, dai prof.ri **MARCELLO MICHELA, LONGO MARIA INGROSSO MARILU' DE LORENZIS GIUSI DISTANTE VALERIA DELL'ANNA FRANCESCO**, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni Morelli e Giuliano Giannini, avverso l'esclusione dagli Elenchi Aggiuntivi di I fascia per l'insegnamento su posti di sostegno (ADSS, ADEE e ADAA) delle GPS della provincia di Brindisi, valide per l'a.s. 21/22.

Con il predetto atto i ricorrenti hanno intimato il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro in carica, l'**USR PUGLIA Ufficio IV AT provincia di Brindisi**, nonché i controinteressati **COMES DONATELLA e LODESERTO PAOLA** ed hanno chiesto l'annullamento, nei limiti di interesse:

1)degli Elenchi Aggiuntivi alla I Fascia delle GPS pubblicati in data 20/8/2021 dall'USR Puglia Ufficio IV AT Brindisi con provv.to prot. AUSPBR n. 10850 del 20/8/2021 nella parte in cui non risultano inclusi le ricorrenti con riferimento agli insegnamenti ADAA, ADEE e ADSS;2)dei provv.ti prot. N. 10572 del 17/8/2021 e N. 10848 del 20.08.2021 (di conferma del precedente), con cui l'USR PUGLIA Ufficio IV AT DI Brindisi ha decretato l'esclusione dei ricorrenti dagli Elenchi Aggiuntivi di Prima Fascia delle GPS, formati per l'a.s. 21/22 ex OM 60/20 e DM 51/21, per l'insegnamento su posti di sostegno (ADSS, ADEE e ADAA) nella provincia di Brindisi, per la pretesa mancanza del titolo di specializzazione conseguito entro la data del 31/7/2021 (come previsto dall'art. 59 co 4 lett a) DL 73/21); 3)ove occorra, del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 3/3/2021 avente ad oggetto la *“Costituzione degli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'art. 10 dell'Ordinanza del ministero dell'Istruzione del 10/7/2020, n. 60”* e dell'Avviso MI dell'8/7/2021 di apertura delle funzioni per la

presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi, nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei candidati, quali i ricorrenti, che hanno conseguito il titolo di specializzazione nel sostegno all'estero e che hanno avviato la procedura di riconoscimento in Italia del suddetto titolo entro il 31/7/2021; 4)ove occorra, altresì, della Circolare Ministeriale del Ministero dell'Istruzione prot. n. 25089 del 6/8/2021 e del DM 242 del 30/7/2021 per quanto di ragione e nei limiti di interesse; 5)di ogni atto preordinato, collegato e consequenziale, ivi compresi: a) il provvedimento dell'USR Puglia Ufficio IV AT Brindisi prot. n. 10849 del 20/8/2021 di rigetto cumulativo di tutti i reclami proposti dai candidati avverso l'esclusione.

A tal fine hanno lamentato i seguenti vizi: **“I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2 E 3 d.P.R. n. 189/2009; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 38 del d. lgs. n. 165/2001 (T.U.P.I.); VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2020; INCOMPETENZA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 BIS DELLA L. N. 241/90 E SS.MM., ECCESSO ED ABUSO DI POTERE, TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRORE NEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITA', SVIAMENTO DI POTERE.”**

**“II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59 CO 4 DEL DL 73 DEL 25 MAGGIO 2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 E 97 COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART 7 co 4 lett e) DELL'OM 60/20 (LEX SPECIALIS); VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVE 2005/36/CE e 2013/55/UE, COSÌ COME RECEPITE DAL D.LGS. N. 206/2007; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT 26 E 53 DEL TFUE; ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' NEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO DI POTERE, ILLOGICITA', MANIFESTA INGIUSTIZIA; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; PERPLESSITA' DELL'AZIONE; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DEL FAVOR PARTECIPATIONIS ALLE PROCEDURE CONCORSUALI.”**

In particolare, i ricorrenti hanno innanzitutto censurato la nullità e/o comunque l'illegittimità dei provvedimenti con cui l'USR Puglia Ufficio IV AT di Brindisi ha dapprima rigettato i reclami proposti dai ricorrenti avverso l'avvio del procedimento di esclusione ed ha poi disposto la loro esclusione dagli elenchi aggiuntivi, arrogandosi la competenza nella valutazione della validità dei titoli esteri ed anticipando di fatto l'esito del procedimento di riconoscimento di equipollenza. In secondo luogo hanno censurato i provvedimenti determinanti la loro esclusione dagli Elenchi Aggiuntivi di I fascia (relativi all'insegnamento su sostegno, ADSS, ADEE e ADAA) di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 3/3/2021, ivi compresi quelli di carattere generale e regolamentare, in quanto fondati tutti sulla pretesa quanto erronea convinzione che i titoli conseguiti all'estero dopo il termine di presentazione delle domande di aggiornamento ma entro il termine del 31/7/2021 (di cui al DM n. 242/21) avrebbero dovuto avere alla predetta data anche il riconoscimento formale di validità in Italia. Poiché i ricorrenti hanno conseguito i predetti titoli all'estero dopo il termine di cui all'art. 10 del DM 51/21 ma comunque entro in il 31/7/2021, in sintonia con la disposizione di cui al DM 242/21, alla predetta data hanno solo potuto avviare il procedimento di riconoscimento in Italia, e tanto in corretta applicazione dell'art. 7 dell'OM 60/20. Per questo motivo hanno eccepito: la violazione della disciplina di riferimento che non richiede affatto, ai fini dell'inserimento con riserva, l'avvenuto riconoscimento in Italia della loro validità, bensì solo l'avvio del relativo procedimento; l'evidente disparità di trattamento rispetto ai candidati colleghi che, in circostanze del tutto analoghe, avevano conseguito l'anno prima l'inserimento con riserva nelle GPS; la violazione delle disposizioni di diritto comunitario in materia di riconoscimento dei titoli conseguiti in Europa.

Alla luce dei provvedimenti impugnati e delle motivazioni del ricorso innanzi sintetizzate, i controinteressati nel giudizio in questione, oltre a Comes Donatella e Lodeserto Paola, vanno individuati nei soggetti inseriti in posizione utile negli Elenchi Aggiuntivi di I Fascia delle GPS, formati per l'a.s. 21/22 ex OM 60/20 e DM 51/21, per l'insegnamento su posti di sostegno (ADSS, ADEE e ADAA) nella provincia di Brindisi.

**Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del**

**giudizio innanzi al TAR Lazio Roma Sez. III Bis (Rgn. 8563/21) con le modalità rese note sul sito medesimo.**